



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 13/03/2008

REGIONE PUGLIA SETTORE LAVORI PUBBLICI

Circolare esplicativa procedure interventi lavori di “Somma urgenza”.

Si è avuto modo, in più occasioni, di chiarire e precisare i termini e le circostanze che legittimano gli interventi di somma urgenza nonché i limiti sia economici che di ammissibilità dei lavori connessi.

Appare utile, comunque, precisare, ancora una volta ed in modo più organico, che la somma urgenza ricorre in tutti quei casi in cui occorra intervenire per porre rimedio a situazioni che non consentano indugi di sorta (es. crolli, allagamenti, ecc.) o che, per esigenze straordinarie, richiedano prontezza e tempestività di intervento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Questa particolare fattispecie, riguardando situazioni eccezionali di pericolo che obbligano l'amministrazione ad intervenire, prescinde da qualsiasi prevista negoziazione e copertura della spesa.

Per questo motivo, in deroga ai principi contrattualistici della prevista negoziazione e copertura economica, il funzionario dell'amministrazione, intervenuto sul luogo caratterizzato dalla situazione di somma urgenza, deve provvedere:

- ad ordinare la immediata esecuzione dei lavori, reperendo uno o più soggetti idonei ad assicurare la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ed affidando loro, anche in forma diretta, i lavori stessi;
- a redigere un verbale, con l'indicazione dei motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- a compilare, entro dieci giorni, una perizia giustificativa degli stessi il cui importo non potrà eccedere euro 200.000 IVA Inclusa.

Gli interventi dovranno essere limitati all'approntamento del materiale ed all'esecuzione dei soli lavori indispensabili per l'eliminazione della situazione di pericolo, ossia, come recita l'art. 147 del DPR 554/1999, finalizzati a rimuovere, senza alcun indugio, lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 147 del DPR 554/1999 - peraltro ripreso letteralmente dall'art. 176 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato dal CdM del 21 dicembre 2007 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - possono essere ammessi, compatibilmente con le risorse disponibili, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Tel; 0505407837, Dott. Francesco Sannicandro, Fax: 0805407835 – f.sannicandro@regionepuglia.it, a contributo regionale con

impegno sui Cap. 0521040 del bilancio regionale denominato

"Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti all'art. 3, comma 1, - lett. A - L.R. 13/2001 e art. D.P.R. 554/199. Art. 34 L.R. 14/2004".

Al di là delle disponibilità di fondi su detto capitolo, si rappresenta che l'onere di attivarsi per rimuovere, senza alcun indugio, lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ricade sempre e comunque in capo ai soggetti interessati.

L'intervento finanziario regionale è attivato, su richiesta degli enti interessati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, solo ed esclusivamente come forma di contribuzione.

Si precisa, poi, che ai fini dell'ammissibilità della spesa, che come si è innanzi precisato non potrà superare la somma di 200.000 euro, IVA compresa, i soggetti interessati devono provvedere alla presentazione, per ogni singolo intervento, della seguente documentazione; - verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/99 - relazione tecnica illustrativa e perizia giustificativa della spesa. Si precisa, altresì, che il ricorso alla somma urgenza, ove questa sia stata determinata da ritardi o negligenze degli uffici, che non hanno tempestivamente provveduto con le procedure ordinarie, non può essere ammessa a contributo regionale.

Ai fini Istruttori si fa presente che;

- Il provvedimento di somma urgenza sprovvisto di numero, data, firma o altre indicazioni viene considerato non valido;
- solo i provvedimenti di somma urgenza con data congruente (art. 147, comma 1) all'evento indicato, vengono considerati "adeguati" e quindi validi;
- le lavorazioni indicate nella perizia giustificativa non attinenti o non necessarie per le opere di somma urgenza sono stralciate dell'importo sul quale è calcolato il contributo.

In conclusione, resta inteso che gli interventi oggetto della presente sono esclusivamente quelli disciplinati dall'art. 147 del DPR 554/99.

Gli altri Interventi finalizzati alla messa in sicurezza con conseguente obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico rientrano nella competenza del Settore Risorse Naturali - Ufficio Difesa del Suolo - per la parte relativa alla programmazione degli stessi.

Per ultimo si precisa che hanno diversa disciplina gli interventi di Protezione Civile.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Sannicandro

Visto:

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Francesco Bitetto